

Federazione Italiana Hockey

**REGOLAMENTO
COMITATO ITALIANO ARBITRI**

*Approvato dal Consiglio Federale del 12 e 13 settembre 2015
con deliberazione n. 102
inviato al CONI come di norma*

Edizione settembre 2015

REGOLAMENTO DEL COMITATO ITALIANO ARBITRI

TITOLO I° IL COMITATO ITALIANO ARBITRI (CIA).

ART. 1 - DEFINIZIONE - ATTRIBUZIONI - FUNZIONI

1. Il Comitato Italiano Arbitri (CIA) costituisce un settore organico della Federazione Italiana Hockey (FIH) che provvede secondo le direttive generali impartite dal Consiglio Federale (CF) al reclutamento, alla formazione, all'organizzazione degli arbitri tesserati con la FIH.

2. Gli Arbitri, nella qualifica tecnica loro attribuita e con i compiti specifici ad essa corrispondenti, partecipano alle manifestazioni agonistiche indette o controllate dalla Federazione Italiana Hockey, da altre Federazioni Nazionali e Federazioni Continentali affiliate alla Federazione Internazionale Hockey, e dalla Federazione Internazionale Hockey.

TITOLO II° LA STRUTTURA E L'ORGANIZZAZIONE

ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEGLI ORGANI

A) ORGANI DIRETTIVI CENTRALI

- 1) Responsabile del CIA
- 2) Comitato Arbitrale Nazionale (CAN)

B) ORGANI DIRETTIVI PERIFERICI

- 1) Fiduciario Area

ART. 3 - RESPONSABILE DEL COMITATO ITALIANO ARBITRI

1. E' nominato dal CF, dura in carica un biennio ed è rinnovabile.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo le funzioni del Responsabile del CIA vengono svolte dal Presidente federale o da un suo delegato.

ART. 4 - FUNZIONI DEL RESPONSABILE DEL CIA

1. Al Responsabile del CIA sono affidate le seguenti funzioni:

- a) Svolge funzioni di collegamento tra il CF ed il CAN;
- b) Sovrintende l'attività del CAN al fine di assicurare il miglior funzionamento complessivo;
- c) propone al CF i nominativi dei membri del CAN;
- d) propone al CF i nominativi dei Fiduciari di Area, su segnalazione del CAN;

- e) propone al CF il programma annuale del CIA;
- f) propone al CF, su indicazione del CAN i nominativi degli arbitri, con adeguato *Curriculum Vitae*, per la nomina a "Benemeriti";
- g) propone al Consiglio Federale la sospensione e l'eventuale commissariamento dei titolari degli Organi Periferici del settore per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento;

ART. 5 - COMITATO ARBITRALE NAZIONALE (CAN)

1. Il CAN è composto dal Presidente che lo presiede, e da altri tre membri.
2. Il Presidente e gli altri 3 membri del CAN sono proposti dal Responsabile del CIA e nominati dal CF, durano in carica un biennio e sono rinnovabili.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti del CAN. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti: in caso di parità di voto, prevale quello del Presidente.
4. Il CAN può avvalersi della collaborazione di elementi qualificati ed esperti per l'assolvimento di compiti ed incarichi specifici, che dovranno essere autorizzati dal CF, su proposta del Responsabile del CIA.
5. Possono essere invitati alle riunioni del CAN senza diritto di voto, tesserati addetti ad altri incarichi per la trattazione di argomenti specifici.
6. I componenti del CAN, già tesserati come arbitri, non possono svolgere attività arbitrale per la durata dell'incarico. Salvo deroga concessa dal CF su espressa richiesta da parte del singolo componente CAN.

ART. 6 - COMPITI DEL COMITATO ARBITRALE NAZIONALE

1) Il CAN ha le seguenti competenze:

- a) gestione e coordinamento dell'attività delle Delegazioni;
- b) formazione degli arbitri;
- c) designazione degli arbitri e dei Referenti Tecnici per le gare nazionali e per quanto altro ad esse connesse;
- d) controllo della gestione amministrativa del settore;

2) Nella prima riunione d'inizio mandato, il CAN attribuisce al proprio interno le competenze, di cui al comma 1., ad ogni membro del CAN. Possono essere attribuite una o più competenze ad ogni singolo membro.

Al Presidente, in ogni caso, spettano la gestione, il controllo, il coordinamento e l'armonizzazione dell'attività dei componenti del CAN. Il Presidente è il referente del Comitato nei confronti del Responsabile del CIA.

3) In caso di assenza o impedimento temporaneo di un membro del CAN le sue competenze vengono svolte dal Presidente.

4) Il CAN, collegialmente, inoltre:

- a) esprime l'orientamento generale dell'attività del settore in sintonia con le indicazioni del CF della FIH;

- b) esamina la posizione dei singoli Arbitri in ordine al loro inquadramento e provvede ad effettuare i passaggi di categoria, avvalendosi del riscontro delle relazioni dei Referenti Tecnici e dei dati forniti dai Fiduciari Regionali;
- c) compila, prima dell'inizio dell'anno sportivo, gli elenchi degli arbitri ritenuti idonei alla direzione delle gare dei campionati a composizione numerica limitata;
- d) stabilisce la lista dei nominativi degli Arbitri ritenuti idonei ad arbitrare gare internazionali e li comunica al Consiglio Federale attraverso il responsabile CIA;
- e) esamina e prende atto delle richieste di dimissioni;
- f) esamina e decide in merito alle richieste di congedo superiore a due mesi;
- g) dichiara, nei casi previsti, la decadenza dei tesserati del settore;
- h) denuncia agli organi di giustizia competenti le eventuali infrazioni o violazioni dei Regolamenti federali da parte degli Arbitri;
- i) delibera su ogni altra questione ai fini di assicurare il miglior funzionamento del settore ed assolve i compiti che gli sono affidati dal CF.

ART. 7 - ORGANI DIRETTIVI PERIFERICI

- 1) Il CIA è territorialmente organizzato in Delegazioni d'Area di cui fanno parte i Tesserati del Settore, secondo le rispettive residenze.
- 2) Le delegazioni d'Area sono rette da un Fiduciario.
- 3) La nomina del Fiduciario d'Area è deliberata dal Consiglio Federale su proposta del CAN attraverso il Responsabile del CIA.
- 4) Il Fiduciario d'Area dura in carica un biennio ed è rinnovabile.

ART. 8 - FIDUCIARI DI AREA

- 1) I Fiduciari di Area devono risiedere nel territorio di loro competenza e sono scelti fra i tesserati della FIH.
- 2) Ai Fiduciari di Area compete:
 - a) organizzare, dirigere, controllare tutta l'attività della Delegazione;
 - b) convocare e presiedere le riunioni periodiche della Delegazione ed estendere l'invito alle società delle Regioni interessate
 - c) designare gli arbitri e, su autorizzazione del CAN, i Referenti Tecnici, per le gare di diretta competenza;
 - d) raccogliere e controllare le note spese dei tesserati designati;
 - e) attuare nell'ambito della Delegazione, su autorizzazione del CAN i corsi di preparazione per le prove di esame per Arbitri, e di aggiornamento per gli Arbitri ed i Referenti Tecnici;
 - f) organizzare i corsi periodici per la formazione degli Arbitri Societari;
 - g) curare il perfezionamento tecnico degli Arbitri di ogni categoria diffondendo ed illustrando le disposizioni tecniche e di comportamento impartite dal CAN;
 - h) controllare l'osservanza dei doveri da parte di tutti i tesserati e denunciare al CAN le mancanze disciplinari ed i comportamenti contrari alle norme regolamentari;
 - i) segnalare al CAN i nominativi degli arbitri che si ritengono idonei all'impiego in campo nazionale;

- j) concedere congedi a richiesta motivati, sino ad un massimo di due mesi e per una sola volta nel corso della stagione sportiva dandone comunicazione al CAN, richieste per congedi superiori a due mesi, prolungamenti o richieste rinnovate vanno inoltrate al CAN;
- k) assicurare la collaborazione a tutti gli associati ed agli Organi Periferici della FIH;
- l) adempiere ad ogni altro incarico eventualmente affidato dagli Organi Federali;
- m) curare gli adempimenti del tesseramento in osservanza alle disposizioni emanate dal CF in materia;

TITOLO III° LA CATEGORIA ARBITRALE

ART. 9 - INQUADRAMENTO NELLE QUALIFICHE

- 1) Gli Arbitri sono inquadrati nel CIA nelle seguenti categorie:
 - ARBITRI EFFETTIVI
 - ARBITRI COMPLEMENTARI
 - ARBITRI SOCIETARI DI LIVELLO 1
 - ARBITRI SOCIETARI DI LIVELLO 2
 - ARBITRI BENEMERITI
 - REFERENTI TECNICI
- 2) Gli Arbitri devono appartenere alla Delegazione Regionale nella cui giurisdizione territoriale rientra la località di residenza.
- 3) All'inizio di ogni stagione sportiva, ciascun Arbitro è tenuto a compilare il proprio foglio notizie.

ART.10 – STRUTTURA ARBITRALE

Fermo restando l'inquadramento nelle qualifiche previsto dall'Art. 9 del vigente Regolamento Comitato Italiano Arbitri edizione 19 settembre 2014, ogni arbitro, a seconda delle capacità e qualità tecniche espresse nei precedenti campionati, verrà classificato per Grado e all'interno dello stesso per Fascia.

I Gradi e le fasce saranno:

1) GRADO "A" *Arbitri idonei ad arbitrare la serie **A1 Maschile***

- Fascia 1
- Fascia 2
- Fascia 3

2) GRADO "B" *Arbitri idonei ad arbitrare la serie **A2 Maschile***

A1 Femminile

- Fascia 1
- Fascia 2
- Fascia 3

3) GRADO "C" *Arbitri non appartenenti al **Grado A** e **Grado B** che svolgono attività d'Area o Regionale*

L'Arbitro appartenente a qualsiasi Fascia **ha l'obbligo** di arbitrare, se designato, partite di fascia inferiore di quella di appartenenza, ovvero arbitrare competizioni giovanili affiancando colleghi con poca esperienza. L'Arbitro che si sottrae a tale dovere o rifiuta la designazione due volte consecutive e/o tre volte nel corso dell'anno agonistico, subirà dei provvedimenti.

ART. 11 - ARBITRI EFFETTIVI

- 1) La qualifica di Arbitro Effettivo si consegue superando la prova d'esame che conclude un corso di preparazione e con il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) aver compiuto il quindicesimo anno di età alla data di inizio del corso;
 - b) essere in possesso di titolo di studio della scuola dell'obbligo;
 - c) non aver condanne per delitto doloso;
 - d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del C.O.N.I. o di organismi sportivi nazionali e internazionali riconosciuti;
 - e) presentare il certificato medico di idoneità fisica secondo le vigenti norme.
- 2) La commissione d'esame è composta da tre membri: due appartenenti al CAN e uno al Comitato Nazionale Allenatori (CNA) o un suo delegato. I membri del CAN sono designati dal Responsabile del CIA mentre il membro del CNA è designato dal Responsabile Nazionale del CNA. Il giudizio della commissione d'esame è insindacabile.
- 3) Gli arbitri effettivi possono essere designati per la direzione di gare dei campionati a composizione numerica limitata. Ad essi resta comunque l'obbligo di dirigere gare di carattere regionale per le quali vengono designati.
- 4) All'inizio di ogni stagione sportiva, gli Arbitri devono presentare domanda di tesseramento secondo le norme in vigore.

- 5) L'Arbitro, per la durata di eventuale incarico elettivo o di nomina, viene inserito nella posizione di "fuori quadro".
- 6) L'arbitro, messo fuori quadro può essere riammesso nella qualifica a seguito di domanda e dopo il superamento di un corso di aggiornamento disposto dal CAN.
- 7) Un Arbitro, che abbia regolarmente svolto attività, in maniera costante e consecutiva e che non sia incorso in provvedimenti di sospensione inflitti dalla Giustizia Sportiva cumulativamente superiori ad un mese nelle ultime due stagioni, può essere inserito nella lista degli arbitri designabili per partite internazionali.
- 8) Per la nomina ed i passaggi di categoria vige la normativa del Regolamento Internazionale.

ART. 12 - ARBITRI COMPLEMENTARI

- 1) I tesserati di una Società che nelle passate stagioni erano stati tesserati come Arbitri societari di livello 2 e che siano stati designati ad arbitrare gare di campionati a composizione numerica limitata, potranno tesserarsi come Arbitri Complementari, nel caso in cui il sodalizio a cui appartengono non inserisca il loro nominativo nel proprio elenco di Arbitri Societari.
- 2) Gli Arbitri Complementari saranno equiparati agli Arbitri Effettivi ovvero ai Societari, in base alla relativa designazione.
- 3) Gli Arbitri Complementari non più tesserati per alcuna Società, potranno acquisire, su loro specifica richiesta, la qualifica di Arbitri Effettivi.

ART. 13 - ARBITRI BENEMERITI

- 1) Il Consiglio Federale, su proposta del Responsabile del CIA, a seguito di segnalazione del CAN può nominare Arbitri Benemeriti coloro che, cessata l'attività arbitrale, siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) abbiano ottenuto la qualifica di Arbitro Effettivo con esperienza Internazionale;
 - b) abbiano fatto parte di Commissioni Arbitrali della Federazione Europea e/o di quella Internazionale;
 - c) abbiano rivestito l'incarico di componente del CAN per almeno quattro anni;
 - d) abbiano svolto, nella categoria degli Arbitri effettivi, lodevole e qualificata attività arbitrale o di Referente Tecnico per almeno otto anni;
- 2) Gli Arbitri Benemeriti possono svolgere attività di Referente Tecnico dopo la frequenza di apposito corso e sono esonerati dal versamento della tassa annuale.

ART. 14 - REFERENTI TECNICI

- 1) La qualifica di Referente Tecnico si ottiene col superamento di apposito corso organizzato dal CAN.
- 2) I Referenti Tecnici svolgono attività di controllo tecnico e di comportamento degli arbitri in attività ufficiale e vengono designati dal membro del CAN che ha la delega per le designazioni;

- 3) Su specifica autorizzazione del CAN, i Fiduciari d'Area possono designare Referenti Tecnici per la verifica degli arbitri nelle gare dei campionati a composizione numerica non limitata.

ART. 15 - ARBITRI SOCIETARI DI LIVELLO 1

- 1) Il tesserato di una Società, parallelamente ai suoi impegni societari, può essere inserito negli organici del CIA, previa partecipazione al corso di formazione organizzato dal Fiduciario Regionale Arbitrale di competenza, come Arbitro Societario di livello 1.
Il nominativo dell'Arbitro Societario di livello 1 dovrà essere annualmente indicato dalla Società di appartenenza nell'elenco degli Arbitri Societari richiesto dalla FIH. I requisiti richiesti sono i seguenti:
 - a. essere tesserato alla FIH per una società;
 - b. aver compiuto il quindicesimo anno di età alla data di inizio del corso;
 - c. essere in possesso di titolo di studio della scuola dell'obbligo;
 - d. non avere riportato condanne penali o essere sottoposti a procedimenti penali per delitti dolosi;
 - e. non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI o di organismi sportivi nazionali e internazionali riconosciuti;
 - f. presentare, personalmente o attraverso la società di appartenenza, il certificato di idoneità medico sportiva secondo le vigenti norme;
- 2) Gli Arbitri Societari di livello 1 saranno inizialmente e prioritariamente utilizzati nelle gare in cui sia presente la loro Società di appartenenza nei campionati a composizione numerica illimitata; potranno poi successivamente anche essere designati a dirigere gare in cui non sia presente la loro Società di appartenenza. Le designazioni verranno effettuate dal Fiduciario d'Area competente o da persona tesserata CIA, da questi ufficialmente incaricata per tale mansione.
- 3) Gli arbitri Societari di livello 1 non più tesserati per alcuna Società potranno acquisire qualifica di Arbitri Effettivi secondo quanto previsto dal punto 11.1

ART. 16 - ARBITRI SOCIETARI DI LIVELLO 2

- 1) Un Arbitro Societario di livello 1 che abbia dimostrato positive caratteristiche tecniche e comportamentali e dopo aver diretto almeno dieci gare, può essere proposto al CAN dal Fiduciario di Area competente per il passaggio alla qualifica di Arbitro Societario di livello 2.
La promozione alla qualifica di Arbitro Societario di livello 2 è subordinata, inoltre, al superamento di un esame articolato in due prove: una teorica e l'altra pratica (valutazione della direzione di una gara), organizzato dal Fiduciario di Area competente e diretto da un Referente Tecnico designato dal CAN. Il nominativo dell'Arbitro Societario di livello 2 dovrà essere annualmente indicato dalla Società di appartenenza, nell'elenco degli Arbitri Societari richiesto dalla FIH.
- 2) Gli arbitri societari di livello 2 potranno essere designati:
 - a) in tutti i campionati a composizione numerica illimitata;

- b) in tutti campionati a composizione numerica limitata nei quali non giochi la Società di appartenenza.
- 3) Nel caso di campionati organizzati in gironi la disposizione del comma 2. si applica al solo girone in cui gioca la Società a cui appartiene l'Arbitro Societario di livello 2.
- 4) Gli arbitri Societari di livello 2 non più tesserati per alcuna Società potranno acquisire, sul loro richiesta, la qualifica di Arbitri Effettivi secondo quanto previsto dal punto 11.1

TITOLO IV° DOVERI DEGLI ARBITRI

ART. 17 - DOVERI DEGLI ARBITRI

- 1) Gli Arbitri devono tenere una condotta esemplare, seria, dignitosa ed onesta ispirandosi sempre ai principi di lealtà e correttezza sportiva.
- 2) Essi sono tenuti al rispetto delle disposizioni Statutarie, dei Regolamenti Federali, delle direttive emanate dagli Organi federali e delle normative Internazionali.
- 3) Essi sono inoltre tenuti a:
 - a) provvedere, nei termini previsti al proprio tesseramento annuale versando, ove dovuto, la relativa tassa, ai sensi del Regolamento Organico;
 - b) astenersi dall'adire a vie legali contro altri tesserati della FIH, salvo se espressamente autorizzati dal CF a norma dell'art. 60 dello Statuto federale;
 - c) osservare la massima riservatezza evitando di esprimere pubblicamente giudizi negativi sui tesserati e sull'operato degli Organi della FIH, del CIA, del CAN e degli associati;
 - d) dirigere le gare ed assolvere gli incarichi per i quali sono designati dai competenti Organi Federali e dal CAN salvo i casi di comprovato e giustificato impedimento da comunicarsi per iscritto al competente organo designante;
 - e) Improntare rapporti di stima, rispetto e collaborazione, con tutti i tesserati della FIH;
 - f) frequentare assiduamente le riunioni tecniche indette dagli Organi Direttivi del CIA;
 - g) partecipare obbligatoriamente salvo i casi di giustificato impedimento per cause di forza maggiore ai corsi di aggiornamento;
 - h) informare immediatamente il CAN qualora avessero pendenti procedimenti penali o condanne sospese;
 - i) segnalare immediatamente al competente organo designante qualsiasi sopravvenuta incapacità fisica;
 - j) compilare compiutamente il proprio foglio notizie e comunicare tempestivamente ogni variazione sopraggiunta;
 - k) compilare e firmare congiuntamente con il collega il verbale di gara entro e non oltre sessanta minuti dalla fine della gara e curarne l'invio al competente organo di giustizia entro e non oltre il giorno successivo della gara stessa;
 - l) indossare la divisa regolamentare soltanto per gli incontri ufficiali;
 - m) osservare scrupolosamente tutte le disposizioni e prescrizioni emanate dalla FIH e dal CAN;

n) comunicare al Responsabile del CIA e al CAN le designazioni ricevute da Organismi Internazionali.

4) Agli Arbitri è fatto divieto:

- a) di partecipare a manifestazioni agonistiche che non siano indette o controllate dalla Federazione Italiana Hockey, da altre Federazioni Nazionali e Federazioni Continentali affiliate alla Federazione Internazionale Hockey, e dalla Federazione Internazionale Hockey così come previsto dalla Normativa Internazionale riguardante gli eventi "autorizzati" e "non autorizzati";
- b) di ricoprire incarichi presso gli Associati o di rappresentarle a qualsiasi titolo nonché di svolgere, se effettivi, attività agonistica con la qualifica di atleta o allenatore;
- c) di collaborare con giornali e altri mezzi di informazione, network e/o comunità virtuali rilasciando dichiarazioni su argomenti riguardanti la FIH, il CIA, il CAN ed ogni altro tesserato FIH a qualsiasi titolo, oppure interviste in ordine alle gare dirette o alle quali abbia assistito.

5) La mancata osservanza di una delle precedenti prescrizioni costituisce infrazione disciplinare sanzionabile dagli Organi di Giustizia competenti.

ART. 18 - TESSERAMENTO

- 1) Tutti gli Arbitri di qualsiasi qualifica all'inizio di ogni stagione sportiva devono espletare le formalità previste delle norme in materia emanate dal CF e essere in regola con il tesseramento per poter svolgere attività ufficiale.

ART. 19 - DIRITTI DEGLI ARBITRI

- 1) Gli Arbitri che svolgono l'attività hanno diritto alla difesa della propria immagine, all'onorabilità da parte di tutti gli appartenenti alla FIH in ogni luogo e circostanza.
- 2) Gli Arbitri hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per assolvere gli incarichi ricevuti, nelle modalità ed alle condizioni stabilite in materia dal CF.

TITOLO V° PERDITA DELLA QUALIFICA DI ARBITRO

ART. 20 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ARBITRO

1. La qualifica di Arbitro si perde:
 - a) per dimissioni;
 - b) per decadenza;
 - c) a seguito di provvedimento disciplinare adottato ai sensi del Regolamento di Giustizia.

ART. 21 - DIMISSIONI

1) Le dimissioni devono essere presentate - congiuntamente alla restituzione della tessera Federale - al Fiduciario Regionale competente per giurisdizione e da questi inoltrato al CAN per l'esame e l'eventuale presa d'atto.

ART. 22 - DECADENZA

1) La decadenza della qualifica di Arbitro è pronunciata dal CAN per uno dei seguenti motivi:

- a) perdita dei requisiti richiesti: per condanna per delitto doloso, accertata falsità del diploma di scuola dell'obbligo, squalifiche od inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
- b) dichiarata impossibilità a svolgere attività arbitrale;
- c) omissione della tempestiva comunicazione alla Delegazione di appartenenza e al CAN e alla Segreteria Federale dell'avvenuto cambio di recapito entro 90 gg;
- d) ingiustificati rifiuti a dirigere gare ed altri incarichi affidati per tre volte, anche non consecutive, nel corso dell'anno sportivo;
- e) ingiustificate assenze alle riunioni Tecniche della Delegazione di appartenenza per almeno cinque volte, anche non consecutive nel corso dell'anno sportivo;
- f) ingiustificata assenza ai corsi di aggiornamento a carattere Nazionale al quale è stato invitato l'Arbitro interessato;
- g) per sopravvenuta ed accertata inidoneità fisica a svolgere l'attività di Arbitro.

2. Il CAN deve provvedere ad inviare all'Arbitro interessato lettera raccomandata con gli addebiti. Inoltre deve segnalare l'evento che ha causato la decadenza al Procuratore Federale che procederà all'istruttoria secondo la disciplina prevista dal Regolamento di Giustizia.

ART. 23 - NORMA FINALE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Federale